

Comune di Goito

Regolamento

***per la compartecipazione dei genitori al
pagamento delle rette dei minori in
strutture residenziali o in particolari
tipologie di affidamento familiare***

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 11 marzo 2017)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o in particolari tipologie di affidamento familiare in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce all'art.1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Il bambino/ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità.

Le problematiche che richiedono interventi da parte dei servizi sociali, da quelli piu' leggeri" di sostegno nell'ambiente di appartenenza a quelli piu' "pesanti" di allontanamento dalla famiglia, si possono ricondurre alle seguenti tipologie:

- Rischio educativo. Si tratta di situazioni e comportamenti che, pur non essendo maltrattanti e di abbandono, pregiudicano un normale sviluppo del bambino in quanto riconducibili a una condizione familiare di sostanziale esclusione, cioè di grave deprivazione materiale, culturale, relazionale, valoriale, di abilità sociali e di organizzazione della vita quotidiana. Queste situazioni, che rendono necessari interventi di sostegno, comprendono ad esempio abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione per aspetti relativi all'istruzione e educazione del bambino, cure insufficienti anche connesse alla scarsità di reddito, disorganizzazione e inadeguatezza nella gestione delle incombenze quotidiane e nei rapporti con gli altri. Sempre più adulti manifestano inoltre un disagio mentale non diagnosticato ("psichiatria grigia") che ha effetti molto negativi rispetto all'evoluzione dei figli.

- Difficoltà sociale. Si tratta di situazioni di fragilità, cioè presenza di accettabili abilità, ma in condizioni tali da rendere difficile l'esercizio di queste competenze. Si pensi per esempio alla donna vittima di maltrattamenti domestici ma capace di gestire la relazione con i figli e un'attività lavorativa, oppure a una donna sola con figli, dotata di adeguate competenze genitoriali ma con reddito insufficiente ecc.

Se i fattori di cui sopra possono spesso essere contrastati con efficaci interventi di sostegno al minore e alla sua famiglia, altri invece possono rendere necessario l'allontanamento dal nucleo e dall'ambiente di vita.

Con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art .147 del Codice Civile, infatti, stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 316bis Cod. Civ. che recita: I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 22909/2010 e n. 22678/2010.

Il Comune, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 616/77 provvedere quale titolare di "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza" e tali servizi possono essere, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR, gratuiti o a pagamento.

Pertanto la competenza del Comune di organizzare e garantire interventi e servizi a tutela del minore non modifica l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli; in tal senso le spese del

Comune devono intendersi anticipazioni dell'Erario come previsto dall'art. 25, comma 3, del RDL n. 140 del 1934. Principio confermato dalla deliberazione 11.1.2016 della Corte dei Conti del Molise.

FONTI

- Artt. 117 e segg. Costituzione;
- L. n.328/2000;
- Artt. 22 e 23 del DPR n. 616/1977
- Artt. 147 e 155 cod. civ.
- L. n. 184/83 e smi
- DPCM n. 159/2013 e smi
- L.R. n. 34/2004
- L.R. n. 3/2008 – art. 8
- Circ. Reg. n. 42/2003

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il presente regolamento intende definire i criteri di compartecipazione alla spesa derivante dall'affidamento a tempo pieno intra e/o etero familiari o collocamento in strutture a carattere residenziale o diurno da parte dei genitori e/o dei tenuti agli alimenti ex art.433 C.C.

L'intervento è previsto all'interno di un progetto elaborato dall' équipe del Servizio Tutela Minori e Famiglie in accordo con il Servizio Sociale Comunale che ha in carico il minore e la famiglia.

L'intervento può essere giudiziale o consensuale:

• **Giudiziale** quando non c'è il consenso dei genitori e l'intervento è decretato dal Tribunale per i Minorenni, limitando la potestà genitoriale

• **Consensuale** quando i genitori o chi ha la potestà genitoriale sono concordi col provvedimento proposto dai Servizi (Servizi Sociali Comunali e Servizio Tutela Minori = Area Minori e Famiglia).

In entrambi i casi i genitori e i tenuti agli alimenti mantengono l'obbligo del mantenimento del minore e pertanto sono tenuti a concorrere al pagamento della retta - *Art.147 C.C. (Doveri verso i figli)*.

Art. 2 - Competenze dei Servizi in caso di intervento a tempo pieno

In caso di intervento a carattere giudiziale:

Il servizio Tutela Minori e famiglie una volta individuata la struttura o la famiglia affidataria in cui verrà inserito il minore ne dà comunicazione scritta al Servizio Sociale del Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale, indicando l'ammontare della retta giornaliera, l'eventuale suddivisione della spesa nel caso i due genitori risiedano in Comuni diversi e comunica alla struttura il/i Comune/i a cui dovrà intestare la fattura.

Il servizio sociale comunale assume l'impegno di spesa, ne dà comunicazione scritta alla struttura/famiglia e contemporaneamente avvia l'istruttoria per la richiesta di partecipazione alle spese, derivanti dall' affidamento a famiglie o collocamento in strutture a carattere residenziale dei minori, con gli esercenti la potestà genitoriale residenti e in subordine con gli eventuali tenuti agli alimenti ex art.433 C.C.

In caso di intervento a carattere consensuale:

Il servizio Tutela Minori e famiglie, in sede di predisposizione del progetto che può prevedere il collocamento in comunità o in strutture diurne o l'affidamento intra ed etero familiare, informa la famiglia della necessità di contribuire nelle spese di collocamento del minore e la invia al Servizio Sociale Comunale per l'istruttoria relativa all'individuazione della quota a suo carico.

Il servizio sociale comunale assume l'impegno di spesa, ne dà comunicazione scritta alla struttura/famiglia e definisce la retta a carico della famiglia di origine.

Art. 3 - Istruttoria e determinazione della quota da porre a carico del/dei genitori

Sia in caso di intervento a carattere giudiziale, sia in caso di intervento a carattere consensuale, si procede con la medesima istruttoria.

Ai genitori viene richiesto di firmare un impegno relativo al pagamento della quota posta a loro carico. Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione, impregiudicato il diritto del Comune in ogni caso di rivalersi nei confronti degli obbligati per legge, nei casi di "intervento a carattere consensuale" di cui all'art. 2, nei casi in cui si potrà, si ridefinirà altro tipo di sostegno condiviso con i genitori, ma

nei casi in cui l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse il minore, il servizio tutela provvederà alla segnalazione.

Il contributo mensile non può essere inferiore comunque all'importo degli assegni familiari mensili in busta paga relativi al minore e non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente.

La compartecipazione al costo del servizio è calcolata in funzione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.

Si rimanda alla Giunta Comunale:

- la determinazione delle soglie minime e massime entro le quali chiedere la compartecipazione e le modalità di determinazione dell'importo (fasce ISEE)
- la quota minima simbolica richiesta al genitore anche al sotto la soglia di accesso minima
- l'abbattimento dal secondo figlio inserito

Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati, si procede alla assegnazione della quota massima. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE .

In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende quanto stabilito dal DPCM n. 159/2013.

Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento versato da parte di un genitore all'altro, così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, non coincide tout court con il contributo che il genitore deve versare all'Ente. Il presente regolamento non modifica infatti quanto disposto dalla sentenza.

Quando l'inserimento in struttura residenziale o in particolari tipologie di affidamento familiare viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, come tale rientrante tra le prestazioni di livello essenziale, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente detratta le quota posta a carico del servizio sanitario.

Si precisa che:

1- Qualora in corso d'anno si verifichi una situazione di disoccupazione, cessazione del lavoro, cassa integrazione per un componente del nucleo familiare, sarà possibile presentare una certificazione ISEE corrente, che prende in considerazione la nuova situazione lavorativa.

2- Per le famiglie che presentano una certificazione ISEE inferiore alla soglia di accesso o prima fascia, si dispone che la famiglia di origine versi una quota pari all'importo degli assegni familiari. Qualora gli assegni familiari non siano percepiti, si dispone il versamento di una quota simbolica il cui ammontare è stabilito dalla Giunta Comunale.

Resta salva la possibilità del Servizio Sociale Comunale di valutare la riduzione della quota mensile qualora l'importo previsto non possa essere sostenuto dalla famiglia di origine per indigenza

Agli interessati viene quindi comunicata la quota mensile di partecipazione e le relative modalità di pagamento.

Il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato.

Si rimanda alla Giunta Comunale la determinazione dell'abbattimento del contributo per ogni figlio inserito successivo al primo.

La quota per la partecipazione alla spesa verrà rivista periodicamente alla scadenza della certificazione ISEE, fatto salvo il diritto dell'utente di presentare nuova certificazione ISEE in caso di modifica del proprio reddito. La nuova quota verrà applicata dal mese successivo la presentazione della nuova certificazione.

In caso di inadempienza si procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento; potrà essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato in presenza di difficoltà economiche.

In caso di ulteriore inadempienza si valuterà l'attivazione della riscossione coattiva, così come previsto dalla normativa vigente, e si potrà prevedere, in relazione agli interventi di carattere consensuale e se del caso, la dimissione del minore.

Il procedimento coattivo di pagamento sarà comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 4 – Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche nei casi di:

- di affidi part-time;
- collocamento in strutture diurne;
- colloqui protetti;
- educativa domiciliare